

*Articolo 2*

Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che provvedono a comunicarli alla Commissione, gli elementi seguenti :

- il periodo durante il quale si applicano i prezzi di ritiro,
- i prezzi di ritiro previsti e praticati.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'11 giugno 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*